SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1913

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MIGNONE, OSSICINI, PELELLA, IULIANO, GRUOSSO, MICELE, BATTAFARANO, MURINEDDU, BRUNI e DIANA Lorenzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1996

Norme sulla professione di psicomotricista

Onorevoli Senatori. – Gli psicomotricisti sono operatori sanitari che svolgono un'attività specialistica, benchè non riconosciuta, nell'ambito della riabilitazione. In particolare, la loro attività è rivolta a soggetti portatori di *handicap*, che hanno difficoltà sul piano motorio, ma soprattutto su quel piano cognitivo e relazionale ove occorre fare leva per motivare il paziente a guarire o a superare, per quanto è possibile, il proprio *handicap* congenito od acquisito.

È noto che l'intervento riabilitativo è tanto più efficace quanto più il paziente è motivato a partecipare, ma la motivazione e la partecipazione possono essere stimolate e amplificate solo da operatori che abbiano del paziente una visione unitaria psicosomatica. Come è ormai codificato in dottrina, la «psicomotricità», superando il vecchio dualismo corpo-psiche, persegue l'armonica interazione tra le componenti motoria, affettiva e conoscitiva per raggiungere l'equilibrio nella vita della «persona». La terapia psicomotoria, pertanto, mirando innanzitutto a rinsaldare - specie durante l'età evolutiva - l'unità psicosomatica della «persona», ne favorisce lo sviluppo non trascurando nuovi apprendimenti. Per raggiungere questi obiettivi viene stimolato nel bambino il processo conoscitivo del proprio corpo e della relativa motricità in rapporto al mondo circostante, dopo averne studiato le alterazioni, che possono essere dovute a uno o più fattori di natura psicoaffettiva od organica.

La Francia, dopo gli studi del gruppo di De Ajuriaguerra nell'ospedale «H. Rouselle» di Parigi, nel 1974 ha riconosciuto la professione di psicomotricista, istituendo il re-

lativo diploma di Stato, seguita immediatamente dalla Svizzera. L'Italia, invece, pur esprimendo una notevole produzione scientifica sostanziata, tra l'altro, da pregevoli esperienze acquisite sul campo della pratica, tarda a riconoscere ufficialmente la professione dello psicomotricista che, tuttavia, è citata in non pochi atti ufficiali (contratto nazionale di lavoro per il personale sanitario non medico dell'area sanitaria privata, siglato a Roma il 9 novembre 1987, titolo VIII, articolo 31, piani socio-sanitari della Lombardia e del Veneto). Non va sottaciuto, infine, che presso alcune università italiane sono istituite scuole dirette a fini speciali per «terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva». Inoltre in Francia il Ministero degli affari sociali e dell'occupazione ha emanato il 28 aprile 1988 un decreto che stabilisce le competenze dello psicomotricista che, tra l'altro, può svolgere la sua attività anche in Italia ai sensi della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988.

Anche in Italia, tuttavia, c'è la consapevolezza che occorre riconoscere la professione di psicomotricista, tant'è che la Commissione Affari sociali della Camera nella XI legislatura se ne è occupata a proposito del riordino delle professioni infermieristiche.

In un periodo in cui per migliorare l'assistenza si vanno specializzando le prestazioni degli operatori sanitari è quanto mai necessario riempire il vuoto legislativo che si lamenta in Italia a proposito della professione di «psicomotricista». Con l'approvazione di questo disegno di legge se ne vogliono codificare i processi formativi e le competenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione della professione di psicomotricista e della terapia psicomotoria)

- 1. Lo psicomotricista è il professionista abilitato ad esercitare la psicomotricità nelle sue componenti di educazione e prevenzione, oltre che della terapia psicomotoria.
- 2. La terapia psicomotoria è un trattamento neuropsicofisiologico che tende a mantenere o recuperare l'integrazione tra le funzioni psichiche, percettive e motorie per una espressione comportamentale ben rapportata all'ambiente.

Art. 2.

(Competenze dello psicomotricista)

- 1. Lo psicomotricista è abilitato a compiere i seguenti atti professionali su indicazione medica:
- *a)* la definizione del profilo psicomotorio dell'individuo;
- *b)* l'educazione e la stimolazione psicomotoria precoce;
- c) l'intervento terapeutico con l'approccio psicocorporeo, le tecniche psicomotorie specifiche, il rilassamento, le attività ludiche e creative;
- *d)* la prevenzione primaria e secondaria con attività di studio, ricerca e didattica.

Art. 3.

(Aree di competenza dello psicomotricista)

- 1. L'intervento psicomotorio è destinato a singole persone o a gruppi di persone affette da:
- *a)* ritardo psicomotorio semplice e della comunicazione;

- b) sindromi psicomotorie da inibizione o instabilità psicomotoria, insufficienza cerebellare, turbe dello schema corporeo e gnoso-prassiche oltre che dell'organizzazione spazio-temporale;
 - c) disagio secondario ad handicap.

Art. 4.

(Formazione professionale)

- 1. La formazione professionale dello psicomotricista è espletata presso università, scuole od enti pubblici e privati.
- 2. Il corso di formazione per psicomotricista ha la durata di tre anni e comprende: lezioni teorico-pratiche, attività corporea orientata alla maturazione personale nota come «vissuto», laboratorio tecnico e tirocinio professionale.
- 3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto che fissa i programmi e i contenuti della formazione dello psicomotricista.

Art. 5.

(Autorizzazione alla formazione)

- 1. Scuole ed enti pubblici o privati, diversi dalle università, possono richiedere l'autorizzazione alla formazione degli psicomotricisti inoltrando nelle sedi regionali competenti la relativa domanda corredata da statuto della scuola, piano finanziario, documentazione sui mezzi logistici, tecnici e didattici, oltre che sulla qualifica dei docenti preposti ai corsi.
- 2. L'autorizzazione delle scuole e dei corsi per psicomotricisti e l'approvazione del relativo ordinamento avvengono per decreto della giunta regionale, la quale dispone anche la vigilanza in conformità alle leggi regionali in materia.
- 3. I soggetti con i requisiti di cui al comma 1, che hanno già svolto attività formativa documentata, hanno diritto a titolo preferenziale ai fini dell'autorizzazione.

Art. 6.

(Istituzione dell'albo nazionale professionale e dell'ordine degli psicomotricisti)

- 1. È istituito l'albo nazionale professionale degli psicomotricisti.
- 2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale.
- 3. È istituito l'ordine degli psicomotricisti.
- 4. L'ordine degli psicomotricisti è dotato di personalità giuridica.
- 5. All'ordine appartengono gli psicomotricisti iscritti all'albo nazionale di cui al comma 1.
- 6. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo di cui al comma 1 sono esercitate dall'ordine di cui al comma 3 ai sensi della presente legge.

Art. 7.

(Formazione e regolamento dell'albo)

- 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia nomina un'apposita commissione che procede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi dell'articolo 8. I commissari sono scelti per sorteggio da un elenco di nominativi segnalati dall'Associazione nazionale unitaria psicomotricisti italiani (ANUPI). Il presidente della commissione svolge la funzione di commissario preposto alla formazione dell'albo.
- 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia emana il decreto recante le norme relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione dall'albo, oltre che dell'elezione del consiglio.
- 3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario preposto alla formazione dell'albo di cui all'articolo 6 indice le elezioni per il consiglio e per gli altri organi dell'ordine.

Art. 8.

(Iscrizione all'albo)

- 1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:
- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
- b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;
- *c)* essere in possesso del titolo di studio di psicomotricista, conseguito dopo un corso triennale di psicomotricità.

Art. 9.

(Cancellazione dall'albo)

- 1. La cancellazione dall'albo di cui all'articolo 6 è obbligatoria nei casi di:
 - a) rinuncia da parte dell'iscritto;
- b) mancanza di anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 8.

Art. 10.

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Per l'esercizio della professione di psicomotricista è necessario essere iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 6.

Art. 11.

(Norme transitorie)

- 1. L'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della presente legge è consentita, su domanda da presentare entro novanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 7, a:
- *a)* coloro che hanno conseguito il titolo di psicomotricista al termine di un corso triennale giuridicamente riconosciuto;
- *b)* coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in psicomotricità al ter-

mine di un corso annuale o biennale giuridicamente riconosciuto;

c) coloro che hanno frequentato un corso triennale di psicomotricità istituito presso enti o associazioni private che documentino, tramite l'attestazione della scuola, le ore di frequenza effettuate, il programma comprendente la formazione personale, teorica ed il tirocinio, il superamento dell'esame finale, nonchè lo svolgimento per almeno due anni delle attività di cui all'articolo 2;

d) coloro che ricoprono un posto di ruolo come psicomotricista presso una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.